

DECRETO MINISTERIALE 8 GENNAIO 1964.

**DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA ZONA
PANORAMICA SITA NEI COMUNI DI CERNUSCO MONTEVECCHIA, MISSAGLIA E
PEREGO.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

*VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE
BELLEZZE NATURALI;*

*VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N.
1357, PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PREDETTA;*

*CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI COMO PER LA PROTEZIONE
DELLE BELLEZZE NATURALI, NELLA ADUNANZA DEL 3 OTTOBRE 1962, HA
INCLUSO NELL'ELENCO DELLE COSE DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA PAESISTICA
COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE SOPRACITATA, LA COLLINA DI
MONTEVECCHIA SITA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CERNUSCO MONTEVECCHIA,
MISSAGLIA E PEREGO;*

*CONSIDERATO CHE IL VERBALE DELLA SUDDETTA COMMISSIONE E' STATO
PUBBLICATO NEI MODI PRESCRITTI DALL'ART. 2 DELLA PRECITATA LEGGE,
ALL'ALBO DEL COMUNE DI CERNUSCO MONTEVECCHIA, DI MISSAGLIA E DI
PEREGO;*

*VISTO CHE NESSUNA OPPOSIZIONE E' STATA PRESENTATA, AI TERMINI DI
LEGGE, AVVERSO LA PREDETTA PROPOSTA DI VINCOLO;*

*PRECISATO CHE IL VINCOLO NON SIGNIFICA DIVIETO ASSOLUTO DI
COSTRUIBILITA' O, COMUNQUE, DI MODIFICHE ALLO STATO DEL LUOGO
PROTETTO DALLA LEGGE, MA IMPONE SOLTANTO L'OBBLIGO DI PRESENTARE ALLA
COMPETENTE SOPRINTENDENZA, PER LA PREVENTIVA APPROVAZIONE, QUALSIASI
PROGETTO DI LAVORI CHE SI INTENDANO EFFETTUARE NELLA ZONA;*

*RICONOSCIUTO CHE LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
PERCHE', SITUATA SU DI UN'ALTURA, SULLA CUI CIMA SI ERGE IL SANTUARIO
CIRCONDATO DA SUGGESTIVI CIPRESSI DOMINANTE LA SOTTOSTANTE AMPIA
VALLE DI BRIANZA NELLA QUALE SI TROVANO I COMUNI DI MISSAGLIA E
PEREGO RICCHI DI AMPI BOSCHI DI CULTURE INTENSE A TERRAZZE, FORMA UN
QUADRO NATURALE DI INCOMPARABILE BELLEZZA PANORAMICA ED OFFRE INOLTRE
DEI PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO DA DOVE SI GODE IL
MAGNIFICO PANORAMA DELLA CIMA DEL MONTE ROSA, DELLA CATENA DELLE
PREALPI CARNICHE E DELLE VALLATE CIRCOSTANTI;*

DECRETA:

LA ZONA SITA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CERNUSCO MONTEVECCHIA, DI MISSAGLIA E DI PEREGO, COSI'

DELIMITATA: DALLA STRADA CHE PARTE DA LOCALITA' DESERTO, INDI DALLA MULATTIERA CASCINA BIANCA IN VALLE SANTA CROCE; DALLA STRADA CHE DA QUEST'ULTIMA PASSA PER LA CASCINA GREMELLI BASSA, PER LA CEMENTARIA, PER LA LOCALITA' LOMONIGA, PER LA LOCALITA' QUATTRO STRADE, PER LA LOCALITA' MOLINAZZO-RONCO-PARAVINO, PIANEZZO SAN MICHELE, BAGAGGERA, OSPEDALETTO A VALLE DEL CURONE FINO A RICONGIUNGERSI CON LA LOCALITA' DESERTO, HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ED E' QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA.

IL PRESENTE DECRETO SARA' PUBBLICATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO 3 GIUGNO 1940, NUMERO 1357, NELLA GAZZETTA UFFICIALE INSIEME CON IL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI COMO.

LA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DI MILANO CURERA' CHE I COMUNI DI CERNUSCO MONTEVECCHIA, MISSAGLIA E PEREGO PROVVEDANO ALL'AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE CONTENENTE IL PRESENTE DECRETO AI RISPETTIVI ALBI COMUNALI ENTRO UN MESE DALLA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE, E CHE I COMUNI STESSI TENGANO A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI, ALTRA COPIA DELLA GAZZETTA UFFICIALE, CON LA PLANIMETRIA DELLA ZONA VINCOLATA, GIUSTA L'ART. 4 DELLA LEGGE SOPRACITATA.

LA SOPRINTENDENZA COMUNICHERA' AL MINISTERO LA DATA DELLA EFFETTIVA AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE STESSA.

ROMA, ADDI' 8 GENNAIO 1964.

